

## 2) *COMPOSIZIONE E COMPITI*

La C.C.V.I.p.s. è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

**La Commissione è composta:**

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'ASL – TO o da un medico dallo stesso delegato;
- d) da un Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un Esperto in elettrotecnica.

A richiesta, possono far parte della Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
- b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, nonché il Segretario esperto della C.P.V.I.p.s.

La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI Provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 18.03.1996.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 311/2001, uno o più supplenti.

La Commissione ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, salvo i casi in cui tale compito risulti attribuito in via residuale, ai sensi dell'art. 142 del citato Regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In particolare spetta alla Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968, n° 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (art. 4 D.P.R. 311/2001), si richiama la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha chiarito in modo inequivocabile come la

Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

Analoga interpretazione è stata espressa dall'ANCI con nota di indirizzo del 22 maggio 2006, con l'intento di fissare una regola uniforme per i Comuni, evidenziando che l'autocertificazione del professionista abilitato, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, sostituisce solo i controlli e le verifiche che la Commissione di Vigilanza dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, con la conseguenza che rimangono all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto ai sensi della lettera a) che il controllo sulle prescrizioni imposte alla lettera e) del citato articolo 141 del R.D. 635/40.

Successivamente all'approvazione del progetto dovrà essere prodotta, sia al Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo per le attività della C.C.V.L.P.S., sia al Servizio Attività Economiche e di Servizio presso la Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante la corrispondenza del locale-impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

Inoltre, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità tecnica in data non anteriore a due anni (art. 4 D.P.R. 311/2001)